



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEGLI ISTITUTI EDUCATIVI STATALI
C.F. 94084190308
ATTO COSTITUTIVO REGISTRATO IN
UDINE
AL N° 10347 IN DATA 31/12/2002 Email:
info@anies.eu - Fax: 0575 401407
Sede legale:
CN "Paolo Diacono", Cividale del Friuli
Sede Presidenza:
CN "V. Emanuele II"
Via Carducci n. 5 - 52100 AREZZO

Proposta di
Schema di regolamento recante
“Disciplina del percorso liceale di Liceo classico europeo”
ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89

Il Presidente della Repubblica

- VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- VISTO il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
- VISTO l’articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente;
- VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 20 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni”;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 20 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO l'articolo 1, commi 605, lettera f) e 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale è stata sancita l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ed in particolare l'articolo 3, comma 4 che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47 relativo alla quota dei curricula rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTO l'articolo 1, comma 5 della legge 107/2015;

VISTO l'articolo 1, comma 7, lettere a,d,i,o della legge 107/2015;

VISTO l'articolo 1, comma 28 della legge 107/2015;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

VISTO il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del ... ;

SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del,
SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente regolamento

Articolo 1

(*Oggetto*)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il percorso del Liceo classico europeo.

Articolo 2

(*Sezione di Liceo classico europeo*)

1. La sezione di Liceo classico europeo persegue la creazione di una coscienza e identità europea attraverso un percorso formativo interdisciplinare che comprende la conoscenza comparata delle comuni radici greco-latine e del loro sviluppo nei Paesi le cui lingue, culture, istituzioni giuridiche ed economiche sono oggetto di studio. Sviluppa l'integrazione tra le aree umanistica, linguistica e scientifica in modo da realizzare un'armonica sintesi e promuove il dialogo interculturale attraverso la conoscenza delle lingue e delle culture internazionali e attraverso lo scambio di esperienze.
2. La sezione di Liceo classico europeo è attivata nelle scuole annesse ai Convitti ed agli Educandati, in rapporto all'esigenza di raccordare le attività di insegnamento con quelle di studio guidato all'interno di un ambiente favorevole all'apprendimento comunitario valorizzando il ruolo degli educatori. La struttura convittuale consente, infatti, con l'istituto del convitto e del semiconvitto, di ampliare il tempo-scuola e di ricondurre, in parte o in tutto, lo studio individuale degli alunni alla guida dei docenti e di quanti con essi collaborano. Tali Istituzioni possono ospitare ed accogliere anche studenti di altre nazioni, ponendo in essere un vero e proprio laboratorio culturale.
3. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sarà di 1122 ore annuali nel primo biennio e di 1221 nel secondo biennio e a 1254 nel quinto anno, in conseguenza del piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni, attraverso il potenziamento degli insegnamenti previsti nel quadro orario o l'attivazione di ulteriori insegnamenti ricompresi nella tabella H del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Rimane la ripartizione oraria tra ore di "lezione" e ore di "laboratorio culturale" per consentire di adeguare l'insegnamento ai ritmi e ad alle modalità dell'apprendimento introducendo sistematicamente nella scuola la metodica dell'"apprendere insieme, facendo".
4. Il piano degli studi della sezione di Liceo classico europeo è definito dall'Allegato A al presente regolamento.
5. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo della sezione di Liceo classico europeo è rilasciato il diploma di liceo classico, con l'indicazione di "*sezione di Liceo classico europeo*". Esso consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. Il diploma è integrato dalla certificazione delle competenze linguistiche acquisite dallo studente al termine della sezione e dai titoli eventualmente previsti nell'ambito degli accordi o convenzioni internazionali. Le certificazioni, redatte secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, sono rilasciate da enti riconosciuti a livello internazionale.

6. Nel rispetto delle norme previste dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di lingua e ordinamento scolastico, la sezione bilingue italo-francese di Aosta confluisce nella sezione di Liceo classico europeo.
7. Le sezioni di Liceo classico europeo adottano per le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti le indicazioni nazionali di cui al decreto del Ministro della pubblica Istruzione 7 ottobre 2010, n. 211 relative al liceo classico, adattate e integrate secondo quanto previsto dall'articolo 1 del presente regolamento in armonia con gli indirizzi in esso previsti e sviluppando la comparazione tra le culture classiche e moderne. Lo studio del greco e del latino è unificato nella disciplina definita "*Lingue classiche*". Le istituzioni scolastiche sedi delle sezioni di Liceo classico europeo provvedono a integrare le indicazioni nazionali di cui al predetto decreto per quanto concerne la disciplina "*Economia e diritto*" con la conoscenza dei fondamentali aspetti del diritto comunitario e delle istituzioni politiche ed economiche dei Paesi la cui lingua e cultura è oggetto di studio.
8. In prima applicazione del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 7, eventuali nuove sezioni di liceo classico europeo sono istituite nell'ambito del piano dell'offerta formativa regionale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti ed agli educandati paritarie istituiscono la sezione di liceo classico europeo nell'ambito della normativa di riferimento. La nuova istituzione è comunque subordinata alla previsione di cui all'articolo 2 comma 2.

Articolo 3

(Norme comuni)

1. Le istituzioni scolastiche applicano nelle sezioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, qualora non incompatibili, le norme previste decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c del succitato decreto, l'orario delle discipline di cui all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3 comma 1 e all'articolo 4 comma 1 non può essere ridotto.
2. La presenza di ore di conversazione nell'insegnamento della lingua del Paese partner e le relative modalità di erogazione sono disposte nel provvedimento di cui all'articolo 2 comma 2. La presenza di ore di conversazione nelle altre lingue straniere previste è disciplinata dalla singola istituzione scolastica nell'ambito del monte ore ordinamentale ovvero attraverso il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

Articolo 4

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

Articolo 5

(Norme finali)

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n.133.

2. In prima applicazione del presente regolamento, nuove sezioni dei percorsi di cui all'articolo 1 sono istituite, presso le istituzioni scolastiche statali, nell'ambito del piano dell'offerta formativa regionale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla certificazione della disponibilità dei relativi oneri da parte del Comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui all'articolo 64, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, senza che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca incorra nella procedura prevista dall'articolo 1, comma 621 lettera b della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, per quanto riguarda i percorsi di cui all'articolo 2, attraverso la copertura dell'organico necessario ad assicurare gli insegnamenti di cui all'articolo 2 commi 4,5,6 e 7 da parte dei Paesi partner ovvero delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, punto 2, con risorse proprie. (si riferisce a Legge finanziaria, da verificare aggiornamenti)
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

PIANO DEGLI STUDI del LICEO CLASSICO EUROPEO

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	4 (2+2)*	4 (2+2)*	4 (3+1)*	4 (3+1)*	4 (3+1)*
Lingua e cultura classica	5 (3+2)*	5 (3+2)*	5 (3+2)*	5 (3+2)*	5 (3+2)*
Lingua e cultura straniera 1**	4 (3+1)*	4 (3+1)*	4 (3+1)*	4 (3+1)*	4 (3+1)*
Lingua e cultura straniera 2**	4 (3+1)*	4 (3+1)*	4 (3+1)*	4 (3+1)*	4 (3+1)*
Storia	2 (1+1)*	2 (1+1)*	3 (2+1)*	3 (2+1)*	3 (2+1)*
Geografia	2 (1+1)*	2 (1+1)*			
Filosofia			3 (2+1)*	3 (2+1)*	3 (2+1)*
Diritto ed economia	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*
Matematica***	4 (2+2)*	4 (2+2)*	3 (2+1)*	3 (2+1)*	4 (2+2)*
Fisica			2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*
Scienze naturali****	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*
Storia dell'arte	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*
Scienze motorie e sportive	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*	2 (1+1)*
Religione cattolica o Attività alternative	1	1	1	1	1
Totale ore settimanali	34	34	37	37	38
Totale ore annuali	1122	1122	1221	1221	1254

Note:

*la suddivisione si riferisce al rapporto lezione/laboratorio (il primo numero indica le ore di lezione, il secondo le ore di laboratorio)

** Sono comprese 66 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

*** con Informatica al primo biennio

**** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B.: Almeno due insegnamenti non linguistici dovranno essere veicolati in lingua straniera.